

e delle Finanze
SEDICI/BO

00037814 000092E3 WQYK6001
00005349 09/06/2026 20:25:38
4578-00086 8C83AAB78993264F
IDENTIFICATIVO 01191077541946
6 4 19 107754 194 6

VERBALE ASSEMBLEA STROARDINARIA
ASSOCIAZIONE GLI INDIMENTICABILI

L'anno 2026, il giorno 04 del mese di giugno alle ore 21:00, ad Amandola (FM) in via Zoccolanti, n.14, si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria dei soci e sono presenti all'unanimità i seguenti soggetti:

-MARINI OTTAVIO, CRAIA ROBERTO, D'AMEN LIBERA, MAGRINI CHIARA, MARINANGELI ANDREA, MOGLIANESI GIORDANO, PALLOTTI FABIOLA e SMERILLI NICOLO'.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Marini Ottavio che illustra i successivi punti all'ordine del giorno:

- Trasformazione dell'associazione in Associazione di Promozione Sociale;
- Modifica statutaria con adeguamento ai nuovi dettati normativi;
- Iscrizione dell'Associazione al RUNTS;
- Rinnovo degli organi sociali;
- Determinazione quota associativa 2026;
- varie ed eventuali.

Il Presidente chiama a fungere da segretario della riunione il socio Craia Roberto, il quale accetta e quindi si passa alla trattazione assembleare dell'ordine del giorno.

Per quanto riguarda il primo punto il Presidente rappresenta la necessità di modificare la propria forma giuridica passando da associazione culturale ad Associazione di Promozione sociale così come stabilito dall'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017. I soci presenti all'unanimità accordano questa decisione approvando la nuova denominazione sociale in "GLI INDIMENTICABILI APS".

Si passa poi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, cioè la modifica dello statuto adeguandolo alle ultime modifiche normative che hanno interessato il terzo settore, in particolare al D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni intervenute al fine di migliorare la vita associativa. Il presidente quindi passa alla lettura dello statuto così come rielaborato per gli scopi sopra menzionati e come in precedenza anche per questa decisione si ha l'approvazione all'unanimità del nuovo statuto associativo che viene allegato al presente verbale sotto la lettera A (allegato A).

Si procede poi ad esaminare il terzo punto all'ordine del giorno in cui si rappresenta la necessità di iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017, nella sezione b) - Associazioni di promozione sociale - e in costanza di essa l'associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

Fino all'entrata dell'associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore continuano ad applicarsi per la stessa le norme previgenti. In seguito l'Associazione sarà regolata dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 oltre che dalle disposizioni legislative sulle Associazioni non riconosciute (artt.36-38 C.C.), da quelle contenute nel precedente Statuto Sociale che rispecchia e rispetta le disposizioni dei commi 3, 5, 6, 7 e delle lettere a, b, c, d, e, f del comma 8 dell'Art.148 del TUIR.

Ministero dell'Economia
MARCA DA BOLLO
516.00



In riferimento al quarto punto, si procede alla definizione degli organi sociali come segue:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del consiglio direttivo;
- d) Segretario e Tesoriere.

I presenti stabiliscono che l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo) sia composto da 5 componenti e nominano a farne parte i seguenti signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

- Presidente: Marini Ottavio;
- Vice Presidente Moglianesi Giordano;
- Segretario e Tesoriere: Craia Roberto;
- Consiglieri: Magrini Chiara e Pallotti Fabiola.

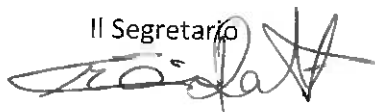
Gli stessi dichiarano di accettare la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge dello Statuto.

In merito al quarto punto all'ordine del giorno l'assemblea dopo breve discussione delibera che la quota sociale versata da ognuno risulta essere pari ad € 20,00 (venti/00). La quota di iscrizione dei Soci che entreranno a far parte dell'Associazione e quella di partecipazione dei già Soci per gli anni successivi potrà essere modificata annualmente dall'assemblea degli associati con propria delibera.

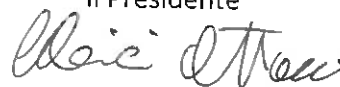
Non essendo più nulla da trattare per quanto riguarda l'ultimo punto all'ordine del giorno gli associati conferiscono mandato al Presidente affinché svolga tutte le pratiche necessarie per la registrazione del nuovo statuto e per l'iscrizione dell'associazione presso gli opportuni registri.

Il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 23:45.

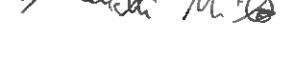
Il Segretario



Il Presidente



Soggetti presenti:

- MARINI OTTAVIO 
- CRAIA ROBERTO 
- D'AMEN LIBERA 
- MAGRINI CHIARA 
- MARINANGELI ANDREA 
- MOGLIANESI GIORDANO 
- PALLOTTI FABIOLA 
- SMERILLI NICOLO' 

Agenzia Entrate

Direzione Provinciale di Macerata
Ufficio Territoriale di Tolentino

Reg. in data 10-06-2026 Registro € 209.00.
Aln. 224 Serie 3 Ipotecaria €
Esatto Catasto €
Bolli € 160.00.
Sanzioni €
Interessi €
Totale € 369.00.



Marika FARRONI
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Angelo Donisi)

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE TEATRALE "GLI INDIMENTICABILI"

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Articolo 1- Costituzione e sede

Ai sensi e per gli effetti degli artt.36 e ss. Cod. civ. E del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "ASSOCIAZIONE TEATRALE GLI INDIMENTICABILI", per brevità, in ogni atto o comunicazione, anche "GLI INDIMENTICABILI" aps. In rispetto alle norme dettate dal codice civile essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

La Compagnia aderisce alla Unione Italiana Libero Teatro (UILT) aps - Rete associativa (in seguito denominata anche solo UILT o Rete UILT) alla cui vita sociale e democratica partecipa attraverso i propri rappresentanti e i delegati eletti dagli associati. L'adesione attribuisce all'Associazione il diritto di presenza e di voto nell'Assemblea delle articolazioni territoriali di riferimento per competenza geografica territoriale della Rete UILT, e l'esercizio di poteri di rappresentanza dei soci della Compagnia presso le medesime Articolazioni territoriali, attraverso i delegati eletti dall'Assemblea dei soci della Compagnia.

L'Associazione è dotata di autonomia giuridica e patrimoniale e concorre alla missione associativa della rete UILT nel rispetto di tali autonomie. La Compagnia può adottare, nelle comunicazioni con i terzi, e accanto alla propria denominazione, la dicitura "aderente alla Rete associativa UILT" ed è autorizzata, senza fini di lucro e per il tempo entro cui si sviluppa il rapporto di adesione con la Rete UILT, ad utilizzarne il marchio.

Articolo 2- Sede e Durata

L'Associazione ha sede nel comune di Amandola in via Zoccolanti,14. Con delibera dell'Assemblea ordinaria, l'Associazione potrà istituire sedi secondarie. Il trasferimento della sede associativa nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può avvenire con



delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione. La durata dell'Associazione è illimitata.

FINALITA' E ATTIVITA'

Articolo 3-Finalità

L'Associazione promuove la partecipazione e il volontariato nel settore del teatro amatoriale e delle arti visive e recitative, quale espressione di promozione socio-culturale della persona, di stimolo e diffusione della cultura e della conoscenza intergenerazionale e di ogni ceto sociale, di contributo all'uso degli strumenti espressivi della recitazione e della comunicazione per sviluppare iniziative di condivisione, partecipazione, solidarietà, civismo.

L'Associazione persegue le finalità statutarie applicando un modello di governo atto a garantire la partecipazione democratica dei soci alla vita dell'Associazione, le pari opportunità e l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, la libera elettività delle cariche sociali. L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'associazione intende operare nel settore teatrale svolgendo le seguenti attività di utilità sociale:

- promuovere la partecipazione e il volontariato nel settore del teatro amatoriale e delle arti visive e recitative, quale espressione di promozione socio-culturale della persona, di stimolo e diffusione della cultura e della conoscenza intergenerazionale e di ogni ceto sociale
- usare gli strumenti espressivi della recitazione e della comunicazione per sviluppare iniziative di condivisione, partecipazione, solidarietà, civismo;
- raccolgere intorno a se quelle forze e risorse amatoriali del teatro, dello spettacolo e della cultura che, in base all'attività svolta sia a livello nazionale che internazionale, qualificano l'Associazione sotto il profilo culturale, sociale ed artistico;



-raccolgere con spirito unitario il tema del rinnovamento del teatro in forma dilettantistica per addivenire a forme di libera espressione artistica;

-valorizza, sostiene e stimola in aderenza alle realtà derivanti dai profondi mutamenti verificatisi in ogni settore artistico e culturale, la crescita culturale degli associati attraverso ogni espressione dello spettacolo e promuovere la diffusione dell'arte teatrale e dello spettacolo in ogni sua forma, proponendosi come luogo di incontro e di aggregazione sociale inclusiva nei vari settori di interesse, con la consapevolezza che l'espressione culturale ed artistica è strumento elettivo di crescita, di formazione, di maturazione e di realizzazione delle persone, ed altresì di comunicazione, inclusione e promozione di processi di avanzamento civico, e in quanto tale va riconosciuta come parte integrante della vita dell'uomo e delle comunità;

-promuove il recupero degli spazi teatrali, sostiene l'istruzione di centri di cultura teatrale e dello spettacolo amatoriale per valorizzare la socialità degli individui di manifestare la crescita culturale della comunità.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale.

Articolo 4- Attività

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all' art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

Possono svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;



- formazione universitaria e post-universitaria e collaborazioni formative con gli enti predetti;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del contrasto della povertà educativa;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione, con riferimento alle attività di cui al comma 1, può concorrere con la Rete UILT alla definizione ed attuazione di iniziative e progetti che la legislazione corrente disponga per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle Reti associative e/o delle Associazioni di promozione sociale, anche in ordine ad iniziative realizzate nell'ambito delle attività di co-programmazione e/o co-progettazione di cui all'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni. Nell'ambito delle attività di interesse generale e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale menzionate nel precedente articolo, l'Associazione può indire selezioni, organizzare rassegne e concorsi amatoriali, partecipare ad iniziative promosse da altre organizzazioni, enti ed istituti in ambito culturale ed artistico, con particolare riferimento all'arte della rappresentazione teatrale e della recitazione, nonché fornire la migliore assistenza alle



iniziative destinate alla valorizzazione del teatro. L'Associazione, che opera principalmente secondo le modalità proprie delle filodrammatiche a base dilettantistica, può inoltre svolgere attività diverse da quelle di interesse generale precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i limiti definiti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate ed istituite dal Consiglio direttivo. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017, e pertanto sia attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, sia di raccolte pubbliche occasionali realizzate mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori in concomitanza di iniziative, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione a pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando le risorse proprie e di terzi, inclusi dipendenti e volontari.

VOLONTARI E ASSOCIATI

Articolo 5- Volontari e altre Risorse Umane

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali e volontarie dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Resta ferma la facoltà di iscrivere nel registro, con distinta annotazione, anche i volontari occasionali. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto dei limiti stabiliti dal Codice del Terzo settore.

L'Associazione può deliberare di rifondere al volontario le spese documentate affrontate per lo



svolgimento delle attività svolte a favore dell'Associazione, anche nella modalità di cui all'articolo 17, comma 4 del decreto legislativo n. 117/2017.

Articolo 6- Soci

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di promozione sociale che l'associazione si propone. Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale. Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR). I soci non possono essere inferiori al minimo stabilito dalla legge. E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano: la qualifica di socio ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo 10 dello



statuto. I termini socio o associato assumono, nel presente statuto , significato equivalente.

Articolo.7-Procedura di ammissione

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. In caso di rigetto della domanda l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Per diventare socio è necessario il versamento della quota sociale annua o mensile o contributi eventualmente determinati dall'organo di amministrazione corrisposta solo ad ammissione perfezionata. La quota sociale è intransmissibile e non rivalutabile. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Il Consiglio Direttivo, in seguito all'accoglimento della domanda e al versamento della quota associativa annuale, cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci. La domanda accolta dalla Compagnia, si intende accettata anche dall'Articolazione territoriale regionale di riferimento e dalla Rete UILT, secondo le disposizioni disciplinari della stessa Rete.

Rimane ferma la facoltà della UILT, da esercitare entro 30 giorni, di non ratificare, con motivata delibera del Comitato Esecutivo UILT, la condizione di proprio aderente. In caso di mancata ratifica della domanda da parte del Comitato Esecutivo, la decadenza dalla qualifica di socio opera ex nunc (ossia dal momento della mancata ratifica), con la conseguente salvezza dei diritti di partecipazione e rappresentanza esercitati nel periodo precedente alla decadenza. Della mancata ratifica è data comunicazione scritta all'interessato entro 60 (sessanta) giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 (trenta) giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri della UILT.



Articolo. 8- Diritti dei soci

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, di esprimere il proprio voto nelle sedi deputate, anche ai fini dell'approvazione o modifica delle norme statutarie e regolamentari, e di godere dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione o la nomina degli Organi dell'Associazione, in ossequio al principio di rappresentatività. Se persone fisiche minorenni, i soci non godono dell'elettorato passivo; l'elettorato attivo è esercitato, congiuntamente e in loro vece, da chi è investito della responsabilità genitoriale, fermo il diritto ad un solo voto. Ogni socio ha diritto a un voto, che può essere espresso anche in modalità elettronica ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 117/2017. Hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, secondo quanto disposto dall'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017. Gli associati hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori previa richiesta scritta inviata, all'organo amministrativo a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata con un preavviso minimo di 15 giorni. L'accesso ai libri sociali è consentito, di norma, presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci, ed i loro eventuali delegati, sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza. Il socio, o suo delegato potrà, a sue spese, estrarre copia del libro dei verbali delle assemblee e, nel rispetto della normativa sulla privacy, del libro soci. Coloro per i quali venga meno, per qualunque causa, la qualifica di socio dell'Associazione perdono i diritti connessi al tesseramento alla UILT e decadono da qualsiasi incarico nell'Associazione e ad ogni livello della Rete.

Articolo.9- Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;



- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa non è in nessun caso restituibile, ed è intrasmissibile e non rivalutabile.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da: quote e contributi degli associati; eredità, donazione e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari; contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento; ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e dal presente statuto. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 dlgs 117/17.

Articolo.10- Perdita della qualifica di socio e sanzioni disciplinari

La qualità di socio o associato si perde: per decesso; per recesso; per decadenza causa mancato versamento della quota associativa; per esclusione; per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; per persistenti violazioni degli obblighi statuari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il socio comunica per iscritto al Consiglio direttivo la volontà di recedere dal rapporto associativo; la comunicazione è indirizzata anche all'Articolazione territoriale UILT di riferimento e al Comitato Esecutivo nazionale UILT. Il recesso ha effetto dalla data in cui il Comitato Esecutivo ne dispone



la presa d'atto o, in ogni caso, dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari il mancato rispetto delle norme statutarie e regolamentari, nonché delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o, in generale, l'assunzione di comportamenti ovvero lo svolgimento di attività contrarie agli interessi morali o materiali della Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

-richiamo scritto;

- esclusione dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima, o di altra condotta o infrazione. Prima dell'emanazione del provvedimento sanzionatorio, il Consiglio Direttivo dovrà contestare per iscritto l'addebito al socio, in modo che egli abbia la possibilità di presentare al medesimo Consiglio Direttivo, nei successivi 10 giorni, le proprie controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, anche con facoltà di chiedere di essere sentito personalmente. Qualora, nel termine suddetto, il socio non presenti istanza di riesame, ovvero in caso di esito negativo di questa, il Consiglio direttivo adotterà il provvedimento disciplinare, da comunicarsi per iscritto al socio. Contro il provvedimento, ed entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione, il socio potrà ricorrere all'Assemblea dei soci. I provvedimenti sanzionatori sono sospesi in pendenza di ricorso. La Compagnia comunica tempestivamente al Comitato Esecutivo della UILT la comminazione delle sanzioni disciplinari al suo iscritto. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

PATRIMONIO , BILANCIO, ESERCIZI AMMINISTRATIVI , LIBRI SOCIALI

Articolo.11-Patrimonio



Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, che ad essa fanno capo secondo le forme proprie della titolarità dei rispettivi diritti di disponibilità, nonché da ogni ulteriore risorsa economica di cui all'art. 13 dello statuto, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, ivi inclusi gli avanzi di gestione, è destinato allo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente Statuto.

Articolo 12-Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, fermo il preventivo parere del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 13-Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività di interesse generale, da fonti diverse quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quote e contributi associativi, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari e di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla normativa di riferimento.

Articolo 14-Scritture contabili e bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo procederà obbligatoriamente alla compilazione del rendiconto economico/finanziario con criteri di oculata prudenza. L'Associazione, in



relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio annuale o, qualora ne ricorrano le condizioni, rendiconto per cassa, secondo le disposizioni stabilite dalla legge. Il progetto di bilancio di esercizio, o di rendiconto per cassa, è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione, a disposizione di tutti gli Associati che ne vogliano prendere visione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Il Consiglio Direttivo documenta nella relazione di missione, o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i.. Il bilancio, approvato dall'Assemblea dei soci, è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48, comma 3, D.Lgs.n. 117/2017.

Articolo 15 – utili o avanzi di gestione e fondi di riserva

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 16 – Libri sociali

Secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, sono istituiti e aggiornati i libri sociali, ossia:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, se istituito.



Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 8, comma 3, del presente Statuto. Disposizioni di dettaglio procedurale possono essere demandate a disciplina regolamentare.

ORGANI SOCIALI

Articolo 17 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di controllo, anche monocratico, se costituito.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, ad eccezione dell'Organo di controllo. Alle figure elettive spettano i rimborsi per le spese sostenute in conseguenza dell'Ufficio, analiticamente documentate. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, comma 4 del D.Lgs. n. 117/2017.

Le riunioni degli Organi possono essere svolte anche in videoconferenza ed è ammesso il voto elettronico, purché i partecipanti siano informati in sede di convocazione dell'esercizio di tali facoltà, siano identificabili in sede di apertura e nel corso della seduta e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

Delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante la seduta. Il verbale è conservato nei libri sociali. Per l'Organo di Controllo e per la funzione di revisore legale dei conti si osservano le disposizioni previste dalla legge.

Articolo 18 – L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei Soci è la sede sovrana del confronto tra gli associati, atta a garantire la loro più ampia rappresentatività. E' convocata almeno una volta l'anno dal Presidente in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro i termini stabiliti nel presente Statuto e, in ogni caso,



nei tempi utili a consentire il deposito tempestivo del bilancio nel Registro di cui agli artt. 45 e ss. del D. lgs. n. 117/2017; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% (dieci per cento) dei soci in regola con il pagamento della quota associativa. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è valida se è presente, personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli associati e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 1/3 (un terzo) degli associati. Le delibere aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno la maggioranza degli associati.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci. La convocazione dell'Assemblea è deliberata dal Consiglio direttivo ed effettuata dal Presidente con avviso pubblicato sul sito Internet dell'Associazione o comunicato agli associati via posta elettronica almeno quindici giorni prima della adunanza; la convocazione contiene l'ordine del giorno della seduta, il luogo di svolgimento, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, quest'ultima da tenersi a distanza di almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima.

Art. 19 – Competenze dell'assemblea

L'Assemblea dei soci, riunita in sede ordinaria:

- delibera gli indirizzi generali di gestione dell'Associazione;

-effettua proposte per lo sviluppo delle attività istituzionali di interesse generale, e per quelle



secondarie e strumentali;

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa;

- elegge i delegati a partecipare all'Assemblea Generale regionale e all'Assemblea generale nazionale UILT secondo i limiti di rappresentanza stabili nell'art. 24, comma 3, del d. lgs n. 117/2017, e in base alla disciplina approvata dai competenti organi della Rete UILT;

- su istanza dell'associato interessato, si pronuncia sui provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio direttivo;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- approva i regolamenti interni, attuativi dello statuto, predisposti dal Consiglio direttivo;

- istituisce eventuali sedi secondarie dell'Associazione;

- si pronuncia sulle decisioni di rigetto delle domande di ammissione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea dei soci, in sede straordinaria:

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- delibera le operazioni di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

- delibera lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio, la nomina dei liquidatori.

Articolo 20 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri, compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 15 (quindici)



eletti dall'Assemblea fra i soci o fra le persone indicate dai soci persone giuridiche. Le modalità di elezione del Consiglio direttivo sono demandate a un regolamento interno.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate alle riunioni per almeno 3 (tre) volte consecutive, la composizione del Consiglio direttivo è integrata con i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Nell'impossibilità di attuare la modalità sostitutiva, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei componenti, quelli rimasti in carica convocano, entro 15 giorni, l'Assemblea dei Soci affinché essa provveda alla nomina di un nuovo Direttivo. I componenti chiamati a sostituire quelli cessati, scadono alla data di scadenza dell'Organismo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.

Articolo 21 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato a cura del Presidente. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio Direttivo stesso; in tal caso, Il Presidente è tenuto ad effettuare la convocazione entro 30 giorni dalla richiesta. Il Consiglio Direttivo, alla prima riunione di mandato, elegge tra i propri componenti:

- il Presidente;
- il Vicepresidente, con funzioni vicarie;
- il Segretario, con funzioni di tesoriere;
- i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.



Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare un Direttore Artistico per le attività filodrammatiche e distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività associative, o costituire eventuali commissioni di lavoro.

Il Consiglio direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione. Tra le varie attribuzioni spetta al Consiglio direttivo:

-predisporre gli eventuali regolamenti interni, attuativi dello statuto, da sottoporre all'approvazione della Assemblea;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;

-deliberare in merito all'ammissione di un nuovo socio, curare la tenuta e l'aggiornamento del registro dei volontari, nonché del libro soci e degli altri libri sociali, con eccezione del libro dell'organo di controllo;

-individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni e integrazioni, esperibili dall'Associazione, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto a quelle di interesse generale;

-deliberare in merito all'esclusione e alla decadenza dei soci nonché in ordine agli ulteriori provvedimenti disciplinari;

-determinare la quota associativa annuale;

-porre a disposizione dei soci almeno dieci giorni prima della data in cui l'Assemblea è convocata la documentazione utile alle deliberazioni, secondo modalità e forme previamente approvate dal Consiglio;

-predisporre il progetto di bilancio di esercizio annuale e convocare l'Assemblea dei soci per la relativa approvazione entro il 30 aprile di ogni anno;

-stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;

-vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse;



-deliberare la convocazione dell'Assemblea;

-svolgere ogni altra attività ad esso demandata dallo statuto o dalla legge.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 22 – Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte ai terzi e in giudizio. E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica per quattro anni. Il

Presidente ha i seguenti compiti e poteri:

-firmare gli atti sociali;

-convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;

-convocare, su mandato del Consiglio direttivo, l'Assemblea dei Soci;

-aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Segretario/Tesoriere;

-svolgere ogni ulteriore attività prevista dallo Statuto e dai regolamenti.

In caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente. Alla cessazione del mandato, il Presidente uscente provvede per iscritto al passaggio delle consegne con il nuovo rappresentante legale.

Articolo 23 – Segretario

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione della Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Segretario, svolge anche l'Attività di tesoriere e, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo. In particolare:

-provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto



deliberato dal Consiglio Direttivo, e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione;

-mantiene aggiornati i libri contabili;

-predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo, ai fini della sua formale presentazione, per l'approvazione, in Assemblea.

ARTICOLO 24 – Organo di controllo e funzione di revisore legale dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è eletto dall'Assemblea dei soci al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

L'Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Elegge nel suo seno il Presidente. L'Organo di controllo esercita i compiti stabiliti ai commi 6, 7, 8 del citato art. 30, D.lgs. 117/2017. I suoi componenti sono dotati dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, del D.lgs. 117/2017. L'Organo di controllo dura in carica quattro anni, rinnovabili, e i suoi componenti possono essere revocati dall'Assemblea solo per gravi motivi connessi alla accertata violazione dei loro doveri di ufficio. Per facoltà dell'Assemblea, e comunque al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 31 del D.lgs. 117/2017, è nominato un revisore legale dei conti, iscritto nell'apposito registro, salvo che le relative funzioni siano state attribuite all'Organo di controllo, in presenza dei requisiti professionali richiesti dalla legge ai suoi componenti. La durata dell'incarico di revisore legale è stabilita in tre anni e l'incarico può essere rinnovato.

NORME FINALI

Articolo 25 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente articolo 18. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere; l'Assemblea delibera anche la destinazione del patrimonio sociale.



Articolo 26 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai relativi regolamenti attuativi dello stesso, ferme le disposizioni inderogabili di legge, dispongono, in via subordinata e gradata, le norme dello statuto della UILT e i regolamenti da questa adottati e, in via ulteriormente gradata, le disposizioni di cui al D. lgs. n. 117/2017 di natura derogatoria.

Articolo 27

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'iscrizione al RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, verrà effettuata l'iscrizione al medesimo Registro. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'iscrizione al RUNTS. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo.28

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Articolo.29

L'associazione teatrale Gli Indimenticabili Aps è distinta dal seguente logo.

Per approvazione: I SOCI

Uscio Ottavio *Francesco Pata* *D'Amico*
Chino *Roberto* *Uscio*
Indimenticabili *Indimenticabili* *Indimenticabili*